ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 5-56
del 15 febbraio 1956
relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung».

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 4, 47 e 65 del Trattato e il § 12 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie,

Vista la decisione N° 37-53 dell'11 luglio 1953, relativa alla data di entrata in vigore dei divieti previsti in materia di intese dall'articolo 65 del Trattato *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 21 luglio 1953, pag. 153)*,

Viste le domande del 18 e 31 agosto 1953, come anche le domande integrative del 22 dicembre 1955 e 6 febbraio 1956,

Considerando che le società minerarie del bacino della Ruhr qui di seguito elencate:

Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert AG, Herringen,
Bergwerke Essen-Rossenray AG, Essen,
Bergbau AG Lothringen, Bochum,
Mülheimer Bergwerksverein, Mülheim/R.,
Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie, Homberg/Ndrh.,
Steinkohlenbergwerk Mathias Stinnes AG, Essen,
Gebr. Stumm GmbH, Zeche Min. Achenbach, Brambauer/W.,
Hoesch Bergwerks AG, Dortmund,
Gewerkschaft ver. Klosterbusch, Herbede/R.,
Steinkohlenbergwerk Friedrich der Große AG, Herne,
Rheinelbe Bergbau AG, Gelsenkirchen,
Graf Moltke Bergbau AG, Gelsenkirchen,
Steinkohlenbergbau Hannover-Hannibal AG, Bochum,
Bergwerksgesellschaft Walsum mbH, Walsum/Ndrh.,
Gewerkschaft Sophia Jacoba, Hückelhoven/Aachen,
Harpener Bergbau AG, Dortmund,
Monopol Bergbau AG, Kamen,
Gewerkschaft Alte Haase, Dortmund,
Gewerkschaft Gottessegen, Dortmund,

hanno convenuto negli accordi del 13 dicembre 1955, completati dagli accordi del 6 febbraio 1956, di vendere in comune all'interno del mercato comune, durante il periodo dal 1° aprile 1956 al 31 marzo 1959, i combustibili provenienti dai loro impianti;

Considerando che queste società minerarie, insieme con la grande maggioranza delle altre società minerarie del bacino della Ruhr, hanno finora cooperato in seno ad una comune organizzazione di vendita del carbone della Ruhr, costituita prima dell'istituzione del mercato comune del carbone; ma hanno deciso, in base agli accordi summenzionati, di cessare il 31 marzo 1956 la vendita per mezzo di tale organizzazione;

Considerando che l'estrazione globale di carbon fossile e la produzione complessiva di coke di carbon fossile del bacino della Ruhr — prescindendo dalla produzione di talune piccole miniere — sono le seguenti:

Esercizio carboniero	Carbon fossile		Coke di carbon fossile	
	in milioni di tonn.	in % del mercato comune	in milioni di tonn.	in % del mercato comune
1953/54	116,6	*49,1*	31,8	*53,—*
1954/55	119,7	*49,4*	30,6	*49,7*
1955/56	121,5	*49,—*	35,2	*50,1*

Considerando che le imprese del bacino della Ruhr consumano direttamente una parte di questo tonnellaggio globale (consumo interno delle miniere, assegnazioni di carbone ai minatori, carbone infornato nelle cokerie minerarie e negli stabilimenti di agglomerazione), ne esportano una parte nei paesi terzi e ne smerciano individualmente una parte a consumatori del mercato comune (consumo proprio degli stabilimenti, contratti speciali di fornitura, vendite locali nel Nordrhein-Westfalen), di modo che il tonnellaggio rimanente, venduto in comune all'interno del mercato comune, ascende a:

Esercizio carboniero	Carbon fossile in milioni di tonn.	Coke di carbon fossile in milioni di tonn.
1953/54	47,129	14,312
1954/55	50,029	15,262
1955/56	44,966	14,593

Considerando che le società minerarie, raggruppate in base agli accordi del 13 dicembre 1955 per procedere alla vendita in comune in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», venderanno un terzo circa di tale tonnellaggio, e cioè — in base alle cifre dell'esercizio carboniero 1955/1956 — i seguenti tonnellaggi approssimativi:

	Carbon fossile	Coke di carbon fossile
in milioni di tonn.	15,682	3,838
in % della produzione del bacino della Ruhr	*12,9 %*	*10,9 %*
in % della produzione del mercato comune	*6,3 %*	*5,5 %*

Considerando che una siffatta vendita in comune rende possibile una migliore distribuzione dei combustibili, in quanto, per la molteplicità delle categorie e delle pezzature e per le fluttuazioni della domanda, la vendita autonoma dei combustibili da parte delle singole società minerarie

— avrebbe carattere antieconomico, sia per le imprese stesse che per i commercianti e consumatori,

— determinerebbe altresì, in caso di contrazione della domanda, forti disparità nel livello dell'occupazione delle singole società minerarie del bacino della Ruhr e, di conseguenza, tensioni sociali tra i lavoratori impiegati nel bacino,

— susciterebbe infine, in caso di eccedenza della domanda di carbone della Ruhr — situazione, questa, che da sola non giustificherebbe la costatazione di una penuria grave all'interno della Comunità — delle disparità nell'approvvigionamento dei consumatori o dei commercianti,

Considerando che, tuttavia, la possibilità prevista al § 2 comma 2, e al § 6 comma 2 del contratto di società, di vendere ugualmente dei combustibili

— che non provengano da impianti appartenenti alle imprese associate, ovvero

— che provengano da impianti (campi di coltivazione, parti di campi di coltivazione, pozzi, cokerie e stabilimenti di agglomerazione) di cui le imprese associate vengano in godimento, dopo la conclusione del contratto, a titolo di proprietà, di usufrutto, di affitto, oppure a qualsiasi altro titolo ai fini del loro sfruttamento,

potrebbe far si' che l'ufficio di vendita estenda il proprio influsso sul mercato in misura incompatibile con il disposto dell'articolo 65, comma 2 del Trattato;

Considerando che una vendita supplementare di combustibili, semprechè resti limitata a un tonnellaggio di 500.000 t. annue, non porterebbe ancora ad una simile estensione dell'influsso sul mercato, che invece, per quanto concerne un aumento di queste vendite supplementari oltre il detto limite quantitativo, l'Alta Autorità deve riservarsi il diritto di procedere a un esame concreto della situazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 comma 2 del Trattato;

Considerando che, pertanto, la possibilità contemplata al § 2 comma 2 e al § 6 comma 2 del contratto di società può essere autorizzata unicamente per un tonnellaggio di 500.000 t. all'anno, e che per i tonnellaggi supplementari dovrà essere presentata di volta in volta una domanda di autorizzazione speciale;

Considerando che anche le rimanenti società minerarie del bacino della Ruhr — a prescindere da alcune società minerarie la cui produzione è di scarsa entità — si sono ugualmente raggruppate in seno a due altri uffici di vendita in comune con una produzione press'a poco equivalente, e precisamente l'Ufficio di vendita di carbone della Ruhr «Präsident» e l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt»;

Considerando che l'insieme delle società minerarie partecipanti a questi tre uffici di vendita del carbone della Ruhr ha al tempo stesso costituito talune organizzazioni comuni;

Considerando che per una parte di queste organizzazioni non è necessaria un'autorizzazione, a norma dell'articolo 65, comma 2 del Trattato, perchè le stesse non svolgono alcun compito suscettibile di limitare la concorrenza sul mercato comune, e precisamente:

— la Ruhrkohlen-Exportgesellschaft, Società a responsabilità limitata, che è incaricata dello smercio dei combustibili nelle regioni situate all'esterno del mercato comune,

— la Ruhrkohlen-Beratungsgesellschaft, Società a responsabilità limitata, che è incaricata segnatamente dei lavori di indagine e di sviluppo nel campo dell'utilizzazione tecnica ed economica del carbone, della collaborazione nelle questioni riguardanti la qualità, della pubblicità in comune a favore del carbone della Ruhr, dello studio e dell'osservazione dei mercati, nonchè della trattazione dei problemi di politica dei trasporti,

— la Ruhrkohle-Treuhandgesellschaft, Società a responsabilità limitata, che è incaricata, a titolo fiduciario, di tener la contabilità, di provvedere ai movimenti di fondi e di stabilire i bilanci, e inoltre di gestire elementi di attivo e occuparsi della meccanografia;

Considerando che per un'altra parte di queste misure comuni, e cioè per l'istituzione dell'Ufficio Comune e della Commissione delle Norme, per le risoluzioni della Commissione delle Norme e per taluni meccanismi finanziarî, l'Alta Autorità, con decisione N° 8-56 del 15 febbraio 1956 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità, pag. 70/56)*, conformemente all'articolo 65, comma 2 e all'articolo 53, comma 1 *a)* del Trattato, ha accordato un'autorizzazione entro i limiti in cui le dette organizzazioni comuni sono necessarie all'attuazione delle finalità di ciascuno dei tre uffici di vendita del carbone della Ruhr, e cioè un considerevole miglioramento nella distribuzione dei combustibili, con particolare considerazione delle condizioni dell'industria carboniera;

Considerando, per altro, che al di là dei limiti così fissati, le risoluzioni e le pratiche o gli accordi restrittivi della concorrenza applicati tra loro da tutte queste società minerarie del bacino della Ruhr o dai tre uffici di vendita sono illegittimi a norma dell'articolo 65, comma 1

del Trattato; e che essi non possono essere autorizzati, secondo l'articolo 65, comma 2 del Trattato, dato che le imprese interessate avrebbero cosi' la possibilità di determinare i prezzi e di controllare la produzione o gli sbocchi di una parte essenziale della produzione carboniera della Comunità;

Considerando che nella presente autorizzazione occorre pertanto garantire, mediante limitazioni e condizioni appropriate, che venga mantenuta l'indipendenza dei tre uffici di vendita del carbone della Ruhr e che, in particolare, ciascun ufficio di vendita abbia la possibilità di sviluppare una propria politica di produzione e di sbocchi;

Considerando che sarebbe incompatibile con le considerazioni precedenti,

— che i direttori responsabili di un ufficio di vendita esercitino al tempo stesso un'attività di direttore di un altro ufficio di vendita, di presidente dell'Ufficio Comune, di direttore della «Ruhrkohlen-Exportgesellschaft» o di direttore della «Ruhrkohle-Treuhandgesellschaft»,

— che gli agenti o rappresentanti di un ufficio di vendita fungano al tempo stesso da agenti o rappresentanti di un altro ufficio di vendita,

— che l'ufficio di vendita metta a disposizione di un altro ufficio di vendita, o di una società mineraria appartenente a un altro ufficio di vendita, i fondi ricevuti sia a titolo di prestito che a titolo di garanzia,

— che una modificazione del contratto di società, delle decisioni dell'assemblea dei soci, del consiglio o di altri organismi dell'ufficio di vendita, dipenda dal concorso di imprese che non fanno parte dell'ufficio di vendita considerato;

Considerando che le società minerarie partecipanti all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», semprechè siano abilitate in virtù della decisione dell'Alta Autorità N° 8-56 del 15 febbraio 1956 a cooperare nel quadro dell'Ufficio Comune e della Commissione delle Norme, hanno anch'esse l'obbligo di far uso dei poteri loro riconosciuti negli statuti dell'Ufficio di Vendita, dell'Ufficio Comune, della Commissione delle Norme come anche nelle risoluzioni di quest'ultima, al fine di realizzare l'obiettivo di tale cooperazione — perequazione delle categorie e delle pezzature, equilibrio dell'impiego, eliminazione delle disparità in caso di tensione nella situazione delle forniture —;

Considerando che la vendita in comune consente alle società minerarie partecipanti di esercitare sul mercato un'influsso notevole, il quale a sua volta dà la possibilità di attuare, in una regolamentazione delle vendite, delle pratiche — nei confronti dei consumatori o dei commercianti — contrastanti con le disposizioni dell'articolo 4 *b)* e *d)* del Trattato, specie per quanto concerne il divieto in materia di discriminazione e di ripartizione del mercato;

Considerando che, senza pregiudizio delle disposizioni particolari della presente decisione relative ai contratti del 6 febbraio 1956 sulla disciplina commerciale, le società minerarie partecipanti devono pertanto essere poste nell' obbligo, mediante condizioni appropriate, di osservare i divieti formulati all'articolo 4 *b)* e *d)* del Trattato;

Considerando che queste disposizioni verrebbero in particolare violate qualora le società minerarie partecipanti o l'ufficio di vendita impedissero ai propri acquirenti (commercianti all'ingrosso o consumatori) direttamente o indirettamente (ad esempio, mediante l'inasprimento delle condizioni per l'accettazione dello spazio su chiatta) di ritirare i combustibili acquistati, contrariamente alle condizioni di consegna, dalla miniera, dal porto d'imbarco della miniera, ovvero franco natante Duisburg-Ruhrort, e di spedirli direttamente o per il tramite di un'impresa da essi incaricata;

Considerando che le società minerarie partecipanti o l'ufficio di vendita violerebbero altresì le dette disposizioni qualora — essendo nelle loro condizioni di consegna previsti dei ribassi per la vendita ai commercianti all'ingrosso di prima mano — accordassero tali ribassi soltanto quando il commerciante all'ingrosso di prima mano rivenda i combustibili direttamente a determinati consumatori o commercianti isolati, e rifiutassero invece gli stessi ribassi quando il commerciante all'ingrosso vende i combustibili a commercianti all'ingrosso di seconda mano per la rivendita a consumatori o commercianti isolati;

Considerando che, nei contratti del 6 febbraio 1956, le società minerarie partecipanti hanno

stabilito a quali condizioni l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», in seno al quale queste imprese si sono raggruppate ai fini della vendita in comune dei loro combustibili,

— approvvigiona direttamente taluni consumatori o commercianti,

— rifiuta l'approvvigionamento diretto a taluni consumatori o commercianti,

Considerando che in virtù di tali accordi, i criteri adottati per distinguere i consumatori o commercianti approvvigionati direttamente dai consumatori o commercianti esclusi dall'approvvigionamento diretto sono in particolare i seguenti:

— per quanto concerne i consumatori:

un consumo minimo di 30.000 tonnellate annue di combustibile;

— per quanto concerne i commercianti:

una vendita minima all'interno di una zona di vendita determinata (1) di 12.500 tonnellate all'anno di combustibili provenienti dall'ufficio di vendita,

inoltre, una vendita minima all'interno della stessa zona di vendita di 25.000 tonnellate all'anno di combustibili provenienti dagli uffici di vendita del carbone della Ruhr, —

inoltre, una vendita minima all'interno della stessa zona di vendita di 40.000 tonnellate all'anno di combustibili provenienti dai bacini produttori della Comunità;

e, infine, una vendita minima all'interno del mercato comune di 75.000 tonnellate all'anno di combustibili provenienti dai bacini produttori della Comunità,

Considerando che siffatti accordi comportano una ripartizione degli acquirenti e del mercato, ai sensi degli articoli 4, *d)* e 65 comma 1 del Trattato;

Considerando che simili accordi possono per altro essere autorizzati, conformemente all'articolo 65 comma 2 del Trattato, semprechè il sistema in tal modo adottato, con i suoi effetti

— contribuisca a un miglioramento notevole nella vendita dei combustibili,

— non abbia un carattere più restrittivo di quanto non richieda il suo scopo e non conferisca al produttore o al commerciante la facoltà di controllare o di limitare gli sbocchi di una parte sostanziale dei combustibili,

— non contrasti con il divieto di discriminazione (articolo 4, *b)* del Trattato;

Considerando che gli accordi conclusi dalle società minerarie, intesi a non approvvigionare i consumatori il cui consumo annuo sia inferiore a 30.000 tonnellate di combustibili, rinviandoli al commercio per i loro acquisti, soddisfano a queste condizioni, posto che la delimitazione di che trattasi

— è effettuata in base a criteri obiettivi, non discriminatori,

— e porta a un notevole miglioramento nelle vendite, atteso che in tal modo i produttori si limitano a vendere direttamente a taluni grossi acquirenti;

Considerando che l'Organizzazione di vendita delle industrie carboniere della Ruhr finora esistente, in taluni casi eccezionali aveva fatto intervenire taluni commercianti all'ingrosso per approvvigionare anche dei consumatori il cui consumo annuo si situava oltre il limite finora fissato per l'approvvigionamento diretto dei consumatori;

Considerando che il mantenimento di tale deroga per un nuovo periodo di due anni, come è stato convenuto tra le società minerarie, non è discriminatorio perchè, in conformità di tale regolamento provvisorio, l' approvvigionamento di questi consumatori è accessibile senza discriminazione alcuna a tutti i commercianti all'ingrosso all'interno della Comunità;

Considerando che l'Alta Autorità si riserva per altro di adottare una decisione ulteriore per

(1) La delimitazione delle zone di vendita è riportata nell'allegato alla presente decisione.

quanto concerne le condizioni alle quali le società minerarie sono o meno autorizzate a rifiutare di approvvigionare per il tramite del commercio quei consumatori che, pur essendo ammessi all'acquisto diretto dei loro combustibili presso i produttori, desiderino tuttavia ricorrere al commercio;

Considerando che i criteri previsti nella disciplina commerciale per l'approvvigionamento diretto dei commercianti soddisfano anch'essi — fatte salve alcune eccezioni — alle condizioni summenzionate di cui all'articolo 65 comma 2 del Trattato, atteso che

— tali criteri contribuiscono a delimitare, conformemente alle caratteristiche del commercio carboniero, i settori di attività delle varie categorie di commercianti all'ingrosso (commercianti all'ingrosso di prima mano, commercianti all'ingrosso di seconda mano) e, quindi, a migliorare notevolmente la vendita dei combustibili,

— la delimitazione adottata per le zone di vendita, tenuto conto della loro estensione, del numero dei commercianti all'ingrosso che presumibilmente vi esercitano la loro attività, delle altre caratteristiche delle singole zone di vendita (ad esempio rapporto tra le vendite di combustibili provenienti da un ufficio di vendita e le vendite di combustibili provenienti da altri bacini produttori) come anche della clausola di revisione (modifica delle condizioni di ammissione, qualora oltre il 10 % dei commercianti finora ammessi venisse a mancare) non ha alcun effetto discriminatorio e neppure determina, per un numero ristretto di commercianti nelle zone di vendita, una posizione che consenta loro di limitare la concorrenza in misura incompatibile con il disposto dell'articolo 65 comma 2 del Trattato;

Considerando, tuttavia, che l'altro requisito richiesto per l'ammissione degli acquisti diretti,

e cioè che il commerciante deve aver collocato annualmente, come minimo, all'interno della propria zona di vendita, 25.000 tonnellate di combustibili provenienti dagli uffici di vendita del carbone della Ruhr,

porta alla conseguenza che il commerciante — per assicurarsi il vantaggio dell'acquisto diretto — acquisterà di preferenza, fino a concorrenza di tale quantitativo di 25.000 tonnellate annue, dei combustibili provenienti dagli altri due uffici di vendita del carbone della Ruhr e, quindi, differirà l'acquisto di combustibili presso i produttori di altri bacini;

Considerando che tale criterio

— da un lato, conduce ad una discriminazione, segnatamente nei confronti dei produttori degli altri bacini della Comunità,

— e, d'altro lato, ha un carattere più restrittivo di quanto non richieda lo scopo di tale delimitazione delle zone, e cioè la fissazione di una norma per un determinato volume di attività del commercio all'ingrosso;

Considerando che, pertanto, questa parte degli accordi relativa alla disciplina commerciale è incompatibile con il divieto di cui all'articolo 4 b) del Trattato e con i presupposti richiesti dall'articolo 65 comma 2 del Trattato e che, quindi, non può essere autorizzata;

Considerando che l'Organizzazione di vendita dei carboni della Ruhr esistente aveva applicato, per l'ammissione dei commercianti all'ingrosso all'approvvigionamento diretto, un sistema che non prevedeva le stesse condizioni per tutti i commercianti all'interno del mercato comune;

Considerando che di conseguenza, onde evitare inammissibili discriminazioni tra i commercianti all'interno del mercato comune, è opportuno applicare la disciplina decisa dalle società minerarie in maniera da far sì che tutti i commercianti all'interno del mercato comune abbiano uguali possibilità di essere ammessi come commercianti all'ingrosso di prima mano, in base agli acquisti da essi effettuati nel corso dell'anno carboniero precedente;

Considerando che la nuova disciplina commerciale prevede una particolare regolamentazione transitoria, in base alla quale — a prescindere dai nuovi criteri fissati per l'avvenire — verranno provvisoriamente ammessi come commercianti all'ingrosso di prima mano anche i commercianti

— che siano già stati approvvigionati come commercianti all'ingrosso di prima mano nel corso dell'anno carboniero 1955-56,

— ovvero comprovino che nel corso dell'anno carboniero 1955-56 soddisfacevano alle condizioni allora in vigore per essere

ammessi all'approvvigionamento come commercianti all'ingrosso di prima mano,

e ciò fino a quando l'approvvigionamento dell'ufficio di vendita in combustibili sarà sufficiente durante un intero anno carboniero;

Considerando che non vi sono obiezioni da sollevare contro una siffatta disciplina, atteso che risulterà in tale modo agevolata la transizione dal regime attuale a quello nuovo;

Considerando per altro che tale disciplina transitoria deve essere limitata all'anno carboniero 1956-57, atteso che diversamente la stessa sarebbe suscettibile di introdurre una distinzione obiettivamente ingiustificata

— tra i commercianti ammessi conformemente a tale disciplina transitoria (segnatamente i commercianti situati nella Repubblica federale tedesca per i quali, in particolare, il tonnellaggio massimo — e cioè il volume di vendita annuo di 75.000 tonnellate all'interno della Comunità — non sarebbe applicabile),

— e i commercianti ammessi unicamente in base alla nuova disciplina (e cioè soprattutto i commercianti situati fuori dalla Repubblica federale tedesca, tenuti a giustificare un massimale di 75.000 tonnellate annue);

Considerando che le società minerarie partecipanti hanno altresì convenuto di applicare la detta disciplina commerciale unicamente nei confronti dei commercianti residenti in territori del mercato comune ove esistano regolamentazioni analoghe e non discriminatorie relative all'attività di tutti i commercianti del mercato comune;

Considerando che tale restrizione nella sua forma categorica costituisce essa stessa una discriminazione, in quanto provoca un trattamento diverso nei confronti dei commercianti situati nei territori summenzionati del mercato comune rispetto a quelli situati negli altri territori;

Considerando che questo diverso trattamento non è giustificabile, atteso che

— l'Alta Autorità è tenuta a intervenire contro le discriminazioni esistenti all'interno del mercato comune,

—e, per converso, un produttore non ha il diritto di ritorcere una discriminazione praticata da altri contro determinati commercianti praticando a sua volta una discriminazione nei confronti dei commercianti stessi;

Considerando che questa parte degli accordi relativi alla nuova disciplina commerciale è incompatibile con il divieto di cui all'articolo 4, *b)* del Trattato e con le condizioni di cui all'articolo 65, comma 2 del Trattato e che, quindi, non può essere autorizzata;

Considerando che la disciplina commerciale, che le società minerarie partecipanti hanno convenuto per la vendita in comune tramite l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», concorda con la disciplina commerciale prevista per gli altri due uffici di vendita del carbone della Ruhr;

Considerando d'altronde che le società minerarie partecipanti hanno convenuto che per modificare la loro disciplina commerciale dopo il 1° aprile 1957 occorrerà una maggioranza del 60 % dei voti di tutti i soci; che, pertanto, esiste la premessa necessaria affinchè la disciplina commerciale dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» possa essere modificata semprechè le società minerarie partecipanti ritengano opportuno, in base all'esperienza acquisita nel corso di un anno, di procedere a una modifica, e ciò a prescindere dagli sviluppi sopravvenuti negli altri uffici di vendita e da un'eventuale collaborazione delle società minerarie che non fanno parte dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling»;

Considerando, pertanto, che gli accordi intervenuti tra le società minerarie partecipanti in data 13 dicembre 1955 e 6 febbraio 1956 in ordine alla vendita in comune attraverso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», nonchè in ordine all'introduzione di una disciplina commerciale, sono necessari per ottenere un miglioramento considerevole nella distribuzione dei combustibili;

Considerando che questi accordi, tenuto conto delle restrizioni e condizioni formulate nella presente decisione, non vanno oltre a quanto richieda il loro scopo e non danno alle società minerarie, avuto riguardo al grado d'influenza di questo Ufficio di vendita sul mercato, la possibilità di determinare i prezzi, di controllare o di limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei combustibili del mercato comune;

Considerando che l'Alta Autorità eserciterà un controllo costante per accertare che le parti interessate si attengano alle clausole dell'autorizzazione accordata e, in particolare, che le stesse osservino le restrizioni e le condizioni che essa comporta, e che l'insieme delle misure adottate dalle parti interessate non limitino la concorrenza più di quanto non richieda il loro scopo, nè violino altre disposizioni del Trattato;

Considerando che l'insieme degli accordi, tenuto conto delle limitazioni e condizioni necessarie, è pertanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 4 *b)* e *d)* e all'articolo 65 comma 2 del Trattato;

DECIDE:

PARTE PRIMA

Vendita in comune

Articolo 1

Sono autorizzati, salvo rifiuto, limitazioni od oneri risultanti dagli articoli seguenti, gli accordi conclusi dalle società minerarie seguenti:

Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert AG, Herringen,
Bergwerke Essen-Rossenray AG, Essen,
Bergbau AG Lothringen, Bochum,
Mülheimer Bergwerksverein, Mülheim/R.,
Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie, Homberg/Ndrh.,
Steinkohlenbergwerk Mathias Stinnes AG, Essen,
Gebr. Stumm GmbH, Zeche Minister Achenbach, Brambauer/W.,
Hoesch Bergwerks AG, Dortmund,
Gewerkschaft ver. Klosterbusch, Herbede/R.,
Steinkohlenbergwerk Friedrich der Große AG, Herne,
Rheinelbe Bergbau AG, Gelsenkirchen,
Graf Moltke Bergbau AG, Gelsenkirchen,
Steinkohlenbergbau Hannover-Hannibal AG, Bochum,
Bergwerksgesellschaft Walsum mbH, Walsum/Ndrh.,
Gewerkschaft Sophia Jacoba, Hückelhoven/Aachen,
Harpener Bergbau AG, Dortmund,
Monopol Bergbau AG, Kamen,
Gewerkschaft Alta Haase, Dortmund,
Gewerkschaft Gottessegen, Dortmund,

in ordine alla vendita in comune, all'interno del mercato comune, dei combustibili provenienti dagli impianti delle interessate.

quali sono contenuti nei punti 1 e 2 *a)* del contratto di società dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» (società a responsabilità limitata), e all'allegato 1 degli accordi del 13 dicembre 1955 (Registro N° 1268-1955 del Dr. Ewald Leveloh, notaio in Essen) e completati dagli accordi addizionali del 6 febbraio 1956 (Registro N° 153-1956 del Dr. Ewald Leveloh, notaio in Essen).

Articolo 2

La vendita in comune dei combustibili che non provengano dagli impianti dei soci (§ 2, comma 2 del contratto di società) o che provengano da impianti di cui i soci siano venuti in godimento, dopo la conclusione del contratto del 13 dicembre 1955, a titolo di proprietà, di usufrutto, di affitto o a qualsiasi altro titolo (§ 6, comma 3 del contratto di società) è autorizzata soltanto per un tonnellaggio di 500.000 tonnellate annue. Per la vendita in comune di tonnellaggi supplementari occorre un'autorizzazione speciale della Alta Autorità.

Articolo 3

L'autorizzazione è soggetta alle condizioni seguenti:

1. I membri della direzione dell'ufficio di vendita non devono esercitare simultaneamente funzioni

— di membro della direzione dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr (società a responsabilità limitata) «Präsident»,

— di membro della direzione dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr (società a responsabilità limitata) «Mausegatt»,

— di presidente dell'Ufficio Comune istituito dai tre uffici di vendita del carbone della Ruhr,

— di membro della direzione della «Ruhrkohlen-Exportgesellschaft» (società a responsabilità limitata),

— di membro della direzione della «Ruhrkohle-Treuhandgesellschaft», (società a responsabilità limitata).

2. Gli agenti o rappresentanti dell'ufficio di vendita non devono fungere al tempo stesso da agenti o rappresentanti dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr (società a responsabilità limitata) «Präsident» o dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr (società a responsabilità limitata) «Mausegatt».

3. L'ufficio di vendita non deve accordare con mezzi propri — sia direttamente sia per il tramite della Ruhrkohle-Treuhandgesellschaft (società a responsabilità limitata) — prestiti o garanzie a un altro ufficio di vendita del carbone della Ruhr, ovvero ad un'altra società mineraria partecipante a un altro ufficio di vendita.

4. L'ufficio di vendita è tenuto a fissare e ad applicare le proprie condizioni generali disciplinanti lo smercio dei suoi prodotti, in particolare i presupposti per l'approvvigionamento diretto dei consumatori o l'approvvigionamento diretto dei commercianti, come anche gli eventuali accordi intesi a limitare l'attività di un commerciante a una regione geografica determinata, in maniera che queste condizioni o accordi non siano incompatibili con i divieti di cui all'articolo 4 *b)* e *d)* del Trattato.

La disposizione precedente non pregiudica in alcun modo le limitazioni e condizioni risultanti dalla Parte seconda della presente decisione, relative agli accordi conclusi dalle imprese interessate in ordine alla disciplina commerciale.

5. Qualora le condizioni di consegna delle società minerarie partecipanti o dell'ufficio di vendita prevedano la consegna partenza miniera o porto della miniera, le società minerarie interessate e l'ufficio di vendita non dovranno impedire all'acquirente di ritirare i combustibili franco miniera o franco porto della miniera e di spedirli direttamente per il tramite di un'impresa da esso incaricata.

6. Qualora le condizioni di consegna delle società minerarie partecipanti o dell'ufficio di vendita prevedano la consegna franco natante Duisburg-Ruhrort, le società minerarie partecipanti e l'ufficio di vendita non dovranno impedire all'acquirente di ritirare i combustibili franco natante Duisburg-Ruhrort e di spedirli direttamente o per il tramite di un'impresa da esso incaricata.

7. Qualora l'acquirente intenda convogliare i combustibili acquistati direttamente o per il tramite di un'impresa da esso incaricata, le società minerarie partecipanti e l'ufficio di vendita non dovranno, durante lo svolgimento della spedizione, in particolare per quanto riguarda l'accettazione di spazio su chiatta, agire in modo discriminatorio nei confronti del detto acquirente rispetto ad altri acquirenti.

8. Qualora le società minerarie partecipanti o l'ufficio di vendita accordino un determinato ribasso ai commercianti all'ingrosso (commercianti all'ingrosso di prima mano) approvvigionati direttamente per la rivendita a consumatori o commercianti isolati, gli stessi ribassi dovranno essere accordati ai commercianti all'ingrosso di prima mano anche qualora questi ultimi dovessero consegnare i combustibili a un commerciante all'ingrosso di seconda mano, per la rivendita a questi consumatori o commercianti isolati.

9. Le società minerarie partecipanti e i direttori dell'ufficio di vendita hanno l'obbligo, nell'ambito dei poteri ad essi spettanti a norma

— del contratto di società del 13 dicembre 1955 per la costituzione dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr (società a responsabilità limitata) «Geitling»,

— del contratto del 13 dicembre 1955 per l'istituzione della Commissione delle Norme,

— delle risoluzioni adottate nel quadro della Commissione delle Norme,

— del contratto del 13 dicembre 1955 per l'istituzione dell'Ufficio Comune,

•

di adottare tutte le misure necessarie per evitare che le conseguenze dannose determinate da una non equa ripartizione delle possibilità di lavoro, diminuite in seguito a un'eventuale flessione della domanda, ricadano sui lavoratori, e per evitare altresì disparità nelle forniture in caso di situazione tesa in questo campo.

10. L'ufficio di vendita è tenuto a comunicare senza indugio all'Alta Autorità:

a) tutte le decisioni dell'assemblea dei soci e del consiglio,

b) tutti gli accordi a termini dei quali la società a responsabilità limitata «Ruhrkohle-Treuhandgesellschaft» è incaricata a titolo fiduciario di tenere la contabilità, di procedere ai movimenti di fondi e di compilare i bilanci, nonchè di gestire gli elementi di attivo e di occuparsi della meccanografia,

c) qualsiasi modifica o integrazione apportata alle decisioni o agli accordi di cui ai comma a) e b) precedenti.

PARTE SECONDA

Norme commerciali

Articolo 4

Sono autorizzati, salvo rifiuto, limitazioni od oneri risultanti dagli articoli seguenti, gli accordi, che pongono in essere una disciplina commerciale a decorrere dal 1° aprile 1956, conclusi dalle società minerarie enumerate all'articolo 1, quali sono contenuti negli accordi del 6 febbraio 1956 (Registro N° 153-1956 del Dr. Ewald Leveloh, notaio in Essen).

Articolo 5

(1) E' autorizzato l'accordo concluso tra le società minerarie partecipanti, inteso a lasciare al commercio all'ingrosso il compito di operare tutte le transazioni con i consumatori industriali che nel corso dell'anno carboniero precedente (N° I, 1 e 3 delle norme commerciali) non abbiano consumato più di 30.000 tonnellate di carbon fossile, coke di carbon fossile o agglomerati di carbon fossile.

(2) E' inoltre autorizzato l'accordo concluso dalle società minerarie partecipanti, inteso a lasciare effettuare al commercio all'ingrosso fino al 31 marzo 1958 anche le operazioni con i consumatori industriali che, pur avendo registrato durante l'anno carboniero 1955-56 una consumazione annua superiore a 30.000 tonnellate dei combustibili specificati al comma 1 precedente, sono stati finora eccezionalmente approvvigionati per il tramite del commercio all'ingrosso (N° I, 2 delle norme commerciali).

(3) L'Alta Autorità si riserva di decidere ulteriormente se il commercio possa rifiutarsi di approvvigionare i consumatori industriali il cui consumo annuo superi le 30.000 tonnellate annue di combustibili specificati al comma 1 precedente, qualora i detti consumatori desiderino acquistare per il tramite del commercio.

Articolo 6

E' autorizzato l'accordo tra le società minerarie partecipanti, inteso a lasciare ai commercianti di carbone all'ingrosso il compito di approvvigionare il commercio al minuto (N° I, 4 delle norme commerciali).

Articolo 7

L'accordo delle società minerarie partecipanti sulla determinazione della qualifica di commerciante all'ingrosso (N° II, 1 delle norme commerciali e allegato) è autorizzato, semprechè l'approvvigionamento diretto di un commerciante all'ingrosso (cosiddetto approvvigionamento di prima mano) sia subordinato alle condizioni seguenti:

1. il commerciante deve aver smerciato nel mercato comune, nel corso dell'anno carboniero precedente, come minimo 75.000 tonnellate di carbon fossile, coke di carbon fossile, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite o carbone bituminoso, provenienti da bacini produttori della Comunità come anche coke da gas;

2. il commerciante deve aver smerciato nel corso dell'anno carboniero precedente, nella zona di vendita (1) per la quale deve essere autorizzato ad operare, come minimo 40.000 tonnellate di combustibili specificati al comma 1 precedente, provenienti dai bacini produttori della Comunità, come anche di coke da gas;

3. il commerciante deve aver smerciato nella zona di vendita considerata, nel corso dell'anno carboniero precedente, come minimo 12.500 tonnellate di combustibili dell'ufficio di vendita;

4. il commerciante deve soddisfare ai requisiti normalmente richiesti dal commerciante all'ingrosso (ad esempio solvibilità, sede nella zona di vendita, possibilità di magazzinaggio, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta

(1) La delimitazione delle zone di vendita è riportata nell'allegato alla presente decisione; al riguardo, cfr. parimenti l'articolo 9, N° 5.

clientela, gamma estesa delle categorie e pezzature esitate); il requisito concernente le possibilità di magazzinaggio si applica soltanto qualora il magazzinaggio risulti necessario, tenuto conto delle disposizioni disciplinanti i trasporti (in particolare, le tariffe ferroviarie) e delle caratteristiche della zona di vendita servita dal commerciante.

Articolo 8

L'accordo delle società minerarie partecipanti sulla determinazione della qualifica di commerciante all'ingrosso (N° II, 1 delle norme commerciali e allegato) non è autorizzato, qualora in base ad esso accordo l'approvvigionamento diretto come commerciante all'ingrosso (cosiddetto approvvigionamento di prima mano) sia subordinato alla condizione complementare per cui il negoziante deve aver venduto nel corso dell'anno carboniero precedente, nella zona di vendita dov'è ammesso ad operare, 25.000 tonnellate come minimo di combustibili provenienti dagli uffici di vendita del carbone della Ruhr.

Articolo 9

Nei limiti in cui la presente decisione autorizza gli accordi delle società minerarie partecipanti sulla determinazione della qualifica di commerciante all'ingrosso, l'autorizzazione di che trattasi è subordinata alle limitazioni e condizioni seguenti:

1. l'applicazione delle norme relative alla determinazione della qualifica di commerciante all'ingrosso di prima mano deve effettuarsi in maniera che l'ufficio di vendita offra all'inizio di ogni anno carboniero, in modo non discriminatorio a tutti i commercianti situati all'interno del mercato comune, la possibilità di comprovare, in base agli acquisti diretti o indiretti di combustibili dell'ufficio di vendita e di combustibili dei bacini produttori della Comunità effettuati nel corso dell'anno carboniero precedente, che essi soddisfano alle condizioni poste per l'ammissione all'approvvigionamento diretto.

2. Ai fini della prima ammissione per l'anno carboniero 1956-57, queste norme si applicheranno nel modo seguente:

a) qualora l'ammissione del commerciante del carbone all'ingrosso sia subordinata alla condizione che il commerciante abbia smerciato, nel corso dell'anno carboniero precedente, 12.500 tonnellate come minimo di combustibili provenienti da un ufficio di vendita (cfr. articolo 7, N° 3 della presente decisione), il commerciante all'ingrosso soddisfa a tale condizione se può comprovare,

— che nel corso dell'anno carboniero 1955-56 ha acquistato direttamente questi tonnellaggi da uno o più dei sei uffici di vendita del carbone della Ruhr finora esistenti,

ovvero

— che nel corso dell'anno carboniero 1955-56 ha acquistato questi tonnellaggi indirettamente, e cioè da un commerciante all'ingrosso o da una organizzazione che, a loro volta, li avevano acquistati direttamente o indirettamente presso uno o più degli uffici di vendita del carbone della Ruhr finora esistenti;

b) qualora, conformemente a questi principî, i tonnellaggi di carbone della Ruhr acquistati da un commerciante all'ingrosso durante l'anno carboniero 1955-56 raggiungano 12.500 tonnellate come minimo, in commerciante all'ingrosso può sollecitare la propria ammissione a un ufficio di vendita di suo gradimento;

c) qualora i tonnellaggi di carbone della Ruhr acquistati da un commerciante all'ingrosso durante l'anno carboniero 1955-56 superino le 12.500 tonnellate, ogni frazione di tonnellaggio supplementare pari a 12.500 tonnellate come minimo fa sorgere il diritto all'ammissione ad un altro ufficio di vendita del carbone della Ruhr.

3. Inoltre, conformemente all'accordo concluso dalle società minerarie partecipanti (N° II, 2 delle norme commerciali), sono ugualmente ammessi come commercianti all'ingrosso di prima mano, durante un periodo transitorio che spira alla fine dell'anno carboniero 1956/57, i commercianti all'ingrosso

— che siano già stati approvvigionati come commercianti all'ingrosso di prima mano nel corso dell'anno carboniero 1955/56,

ovvero

— comprovino che durante l'anno carboniero 1955/56 soddisfacevano alle condizioni allora richieste per l'approvvigionamento come commercianti all'ingrosso di prima mano.

Non è autorizzato l'accordo concluso dalle società minerarie (N° II, 2 delle norme commerciali), inteso a prorogare tale regolamentazione transitoria fino a quando sia stato assicurato dall'ufficio di vendita un approvvigionamento sufficiente in combustibili per un intero anno carboniero.

4. Qualora, allo spirare del periodo transitorio di cui al N° 3 precedente, dovesse risultare che, in seguito all'applicazione delle norme autorizzate a mente dell'articolo 7 della presente decisione, oltre il 10 % dei commercianti all'ingrosso operanti all'interno di una zona di vendita durante l'anno carboniero 1955/56 non soddisfano più alle condizioni poste per l'ammissione come commerciante all'ingrosso di prima mano, l'ufficio di vendita sarà tenuto, in conformità degli accordi del 6 febbraio 1956 relativi alle norme commerciali (N° II, 2, 4° comma), a modificare le proprie condizioni in modo che il 90 % come minimo dei commercianti all'ingrosso che hanno operato durante l'anno carboniero 1955-56 possa essere ammesso nella zona di vendita considerata.

5. Le modifiche apportate alle zona di vendita, quali risultano dall'allegato alla presente decisione, devono essere autorizzate dall'Alta Autorità, semprechè non si tratti di rettifiche di lieve entità.

Articolo 10

Non è autorizzato l'accordo concluso tra le società minerarie partecipanti (N° II, 3 delle norme commerciali) inteso ad applicare le norme per l'ammissione dei commercianti soltanto ai commercianti situati in regioni del mercato comune ove l'attività di tutti i commercianti del mercato comune sia stata oggetto di regolamentazioni analoghe e non discriminatorie.

Articolo 11

(1) Sono autorizzati gli accordi delle società minerarie partecipanti sulla fissazione delle condizioni richieste per una modificazione della disciplina commerciale (N° IV delle norme commerciali), e precisamente

— fino al 31 marzo 1957, maggioranza del 75 % dei voti di tutti i soci,

— dopo tale data, maggioranza del 60 % dei voti di tutti i soci.

(2) Qualsiasi inasprimento di queste condizioni è ammesso soltanto previa autorizzazione dell'Alta Autorità, a norma dell'articolo 65, comma 2 del Trattato.

PARTE TERZA

Disposizioni generali

Articolo 12

Per tutte le autorizzazioni accordate in virtù della presente decisione sussiste la limitazione seguente:

Qualsiasi modificazione

— del contratto di società del 13 dicembre 1955 dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» (società a responsabilità limitata) e degli accordi addizionali del 6 febbraio 1956,

— di una risoluzione o di qualsiasi altra decisione dell'assemblea dei soci, del consiglio o degli altri organismi del detto ufficio di vendita,

— della risoluzione del 6 febbraio 1956 relativa alla disciplina commerciale,

si opera conformemente alle disposizioni del contratto di società dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» (società a responsabilità limitata) e alla decisione relativa alle norme commerciali, con il concorso esclusivamente delle società minerarie partecipanti all'ufficio di vendita di che trattasi.

Articolo 13

(1) Nella misura in cui lo reputi necessario, l'Alta Autorità controllerà costantemente, a norma degli articoli 47 e 65, comma 3 del Trattato, da un lato, se le imprese minerarie partecipanti e l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» si mantengano nei limiti delle autorizzazioni accordate dalla presente decisione, in particolare se rispettino le limitazioni, le condizioni e gli oneri in essa contemplati, e, d'altro lato, se l'insieme delle misure adottate dagli interessati nel quadro di tale organizzazione siano essenziali alla realizzazione dell'obiettivo fissato dall'articolo 65, comma 2 *a)* del Trattato, senza contravvenire alle disposizioni del Trattato o avere un carattere più restrittivo di quanto non richiedano le loro finalità.

(2) L'Alta Autorità si riserva di stabilire le modalità per l'esercizio del suo controllo.

Articolo 14

La presente decisione entrerà in vigore alla data della sua notifica alle società minerarie partecipanti e cesserà di aver vigore il 31 marzo 1959.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 15 febbraio 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Vice Presidente

ETZEL

ALLEGATO ALLA DECISIONE No 5-56

Delimitazione delle zone di vendita

(Articolo 7 della decisione)

Zona di vendita 1 (Amburgo e Olanda)

Land Schleswig-Holstein
Hansestadt Amburgo
Hansestadt Brema

del Land Niedersachsen: i Regierungsbezirke Aurich, Osnabrück, Stade
il Verwaltungsbezirk Oldenburg
del Regierungsbezirk Lüneburg: i Kreise Harburg e Lüneburg, come anche le Grafschaften Diepholz e Hoya del Regierungsbezirk Hannover
l'Olanda

Zona di vendita 2 (Duisburg, Dortmund e Hannover)

del Land Niedersachsen: i Regierungsbezirke Lüneburg e Hannover (escluso il territorio appartenente alla Zona di vendita 1)
il Verwaltungsbezirk Braunschweig e il Regierungsbezirk Hildesheim
del Land Assia: il Regierungsbezirk Kassel, la parte settentrionale del Regierungsbezirk Darmstadt (Alsfeld, Giessen, Lauterbach) e il Regierungsbezirk Wiesbaden con i Kreise Biedenkopf, Dillkreis, Limburg, Oberlahnkreis e Wetzlar
del Land Nordrhein-Westfalen: i Regierungsbezirke Detmold, Münster, Arnsberg e Düsseldorf

Zona di vendita 3 (Colonia, Aquisgrana, Belgio e Lussemburgo)

del Land Nordrhein-Westfalen: i Regierungsbezirke Colonia e Aquisgrana
del Land Renania-Palatinato: il Regierungsbezirk Coblenza (escluse Birkenfeld e Kreuznach)
il Regierungsbezirk Montabaur e il Regierungsbezirk Treviri, esclusi i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri
Lussemburgo e Belgio

Zona di vendita 4 (Germania meridionale, ivi compreso l'Est della Francia)

i Länder Baviera e Baden-Württemberg
del Land Assia: il Regierungsbezirk Darmstadt (escluso il territorio appartenente alla Zona di vendita 2)
Regierungsbezirk Wiesbaden (esclusi i Kreise appartenenti alla Zona di vendita 2)
del Land Renania-Palatinato: i Regierungsbezirke Rheinhessen e Palatinato
del Regierungsbezirk Coblenza: i Kreise Birkenfeld e Kreuznach e del Regierungsbezirk Treviri i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri
Sarre ed Est della Francia, e precisamente i Dipartimenti Moselle, Meuse, Haute-Marne, Côte d'Or, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Saône, Belfort, Doubs, Jura

Zona di vendita 5

Francia settentrionale, ivi compresa la regione servita dalla Senna

Zona di vendita 6

Territorio francese non compreso nelle zone precedenti

Zona di vendita 7

Italia